

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Ai clienti
Ai collaboratori

Oggetto: Mascherine e green pass: cosa cambia nei luoghi di lavoro

Il periodo emergenziale si è concluso al 31 marzo e con questa data finisce anche il periodo di emanazione di “decreti emergenziali”.

Il 28 aprile è stato approvato l'emendamento del Governo al decreto Riaperture, con novità che decorrono dal 01 maggio 2022.

Vediamo cosa cambia, dove rimane l'obbligo e dove, invece, è prevista soltanto una raccomandazione.

Green Pass

Per quanto riguarda il green pass ormai si sta andando verso l'archiviazione dello strumento, infatti, alla data del 1° maggio, vi è l'eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro. Anche i non vaccinati potranno pertanto tornare nei luoghi di lavoro e non sarà richiesto, dunque, neppure il tampone

Luoghi di lavoro: fortemente raccomandate le mascherine

Il datore di lavoro, nonostante la fine dell'imposizione, potrà liberamente mantenere l'obbligo di mascherina nell'esercizio del suo potere organizzativo al fine di garantire salubrità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È necessario ricordare che qualche settimana fa i ministeri della Salute, del Lavoro e delle Attività produttive hanno rinnovato con le parti sociali i protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I protocolli prevedono l'impiego della mascherina: pertanto, tale disposizione, permarrà sino all'aggiornamento degli stessi.

La questione della mascherina al lavoro nel settore privato potrebbe riservare ancora qualche novità nei prossimi giorni.

Per il settore privato ci sarà un incontro il 4 maggio tra imprese e sindacati per decidere il destino dei protocolli anti Covid e quindi anche della mascherina.

Attualmente il protocollo anti-Covid negli ambienti di lavoro firmato dalle parti sociali prevede che «in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore».

Il 4 maggio la regola potrebbe essere confermata oppure il protocollo potrebbe essere aggiornato in chiave di una mera raccomandazione, lasciando la “libertà” alle singole aziende di trasformare a loro volta la raccomandazione in obbligo

Cinema e stadi: obbligo della mascherina fino al 15 giugno 2022

All'interno dei cinema, dei teatri e degli stadi e, comunque, in tutti quei luoghi dove si organizzano spettacoli o eventi sportivi che si svolgono al chiuso la mascherina rimane obbligatoria, sempre fino al 15 giugno 2022.

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Mezzi di trasporto: obbligo della mascherina fino al 15 giugno 2022

Rimane l'obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e sul trasporto pubblico locale fino al 15 giugno 2022.

Scuola: obbligo della mascherina fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022

Rimane confermato l'obbligo fino al termine dell'anno scolastico.

Discoteca: eliminato l'obbligo della mascherina

In discoteca non sarà più obbligatoria la mascherina.

RSA ed ospedali: obbligo della mascherina fino al 15 giugno 2022

Fino al 15 giugno rimane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali.

Rimane l'obbligo anche per le strutture di ospitalità e di lungodegenza, Rsa, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche per non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

Supermercati, ristoranti, bar: eliminato l'obbligo della mascherina

Non si prevedono ulteriori proroghe per negozi, supermercati, ristoranti, bar. Pertanto, le mascherine si potranno togliere.

FFP2 o mascherina chirurgica

La raccomandazione generalizzata alla prudenza sarà interpretata liberamente da ciascun cittadino che potrà, pertanto, utilizzare a difesa della propria, e altrui, incolumità la tipologia di mascherina che riterrà più opportuno.

L'utilizzo delle mascherine FFP2, invece, viene confermato nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti".
- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Soggetti esonerati

I soggetti che possono non indossare le mascherine sono:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Viaggi: stop passenger locator form dal 1° maggio, ma resta il green pass

Chi arriva dall'estero dal 1° maggio non dovrà più presentare il digital Passenger Locator Form, ossia il modulo con i propri dati necessario per la tracciabilità. Resta, invece, in vigore fino al 31 maggio per gli spostamenti da e per l'estero l'obbligo di green pass nelle modalità attualmente vigenti.

Restiamo a disposizione

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro